



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Riferimento: Prot. n. 437031/23 del 25/10/2023

Codice pratica: 23/437031

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

COMUNE DI FOSSACESIA (CH)

Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

comune@pec.fossacesia.org

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA**

sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it

A.R.T.A. ABRUZZO Sede Centrale

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: Osservazioni in esito a:

**Realizzazione di un teatro e parco culturale denominato “degli Ulivi”. Verifica di
Assogettabilità e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi del D.Lgs. 152/06 nel
testo in vigore.**

Codice Pratica 23/437031

Richiedente Marcucci Paolo, De Laurentiis Giuseppina, Marcucci Emilio

Comune Fossacesia

Con nota Prot. n. 437031/23 del 25/10/2023 il Comune di Fossacesia ha inviato la documentazione relativa alla procedura di cui in oggetto.

Da quanto riportato nella documentazione in atti si evince la necessità di procedere alla realizzazione di un teatro e parco culturale da parte dei Sig.ri Marcucci Paolo, De Laurentiis Giuseppina e Marcucci Emilio su un sito di loro proprietà di circa 19.265 mq identificato catastalmente al Foglio 2, Particelle 110-111-112-113-114.

Ai fini del PRG vigente le particelle ricadono in Zona Agricola (art.56 delle NTA) e in Zona Speciale a Parco Naturale (art.67 delle NTA). Nulla viene riferito in merito alla variante che si intende apportare al PRG ed in particolare alla futura destinazione d'uso delle particelle che saranno interessate dalla realizzazione delle opere oggetto della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Il progetto architettonico prevede: la realizzazione di un teatro all'aperto da circa 1000 posti a sedere con ingombro in pianta di circa 1.400 mq; di una serra (struttura per eventi al coperto) che può ospitare fino a 250 persone con ingombro di circa 250 mq; il recupero e ricostruzione di un rudere da adibire a padiglione d'ingresso con superficie in pianta di circa 80 mq. Le strutture saranno collegate da percorsi e rampe in legno che si snodano tra gli alberi di ulivo. Completano il progetto parcheggi ed aree attrezzate. L'area è servita da tutte le opere di urbanizzazione.

Alla luce della documentazione presentata, corre l'obbligo evidenziare che, da quanto riportato sulla Cartografia Tecnica Regionale (scala 1:5000), le opere che si intendono realizzare sembrano **intercettare il Fosso Torretta in contrasto** con le previsioni normative di cui al RD n. 523/1904 che vieta espressamente la realizzazione di opere in alveo. Si ritiene, pertanto, che le opere, così come rappresentate, **non possano essere realizzate**.

Nel ribadire che l'istanza presentata non specifica la natura della modifica urbanistica e considerato che le opere da realizzare non risultano compatibili con l'attuale utilizzazione edificatoria (come previsto dagli artt. 56 e

67 delle NTA del vigente PRG), qualora sia stata attivata una procedura ai sensi dell'art. 8, DPR 160/2010, si rimanda al Comune la preventiva verifica dei presupposti di cui al citato articolo (in merito alla carenza o mancata individuazione nel territorio comunale di aree destinate all'insediamento **di impianti produttivi**).

Inoltre, in merito alle modifiche di cui all'art. 6 co.3 DLgs 152/2006, si fa presente che i contenuti ambientali del Rapporto Preliminare, presentato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, sono carenti per il mancato approfondimento dei contenuti previsti dall'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. Il Proponente, infatti, si limita ad una descrizione schematica mentre avrebbe dovuto maggiormente argomentare in merito ai singoli criteri di verifica previsti dal citato allegato:

- in riferimento alle caratteristiche del Piano avrebbe dovuto valutare l'influenza/interferenza della proposta di variante presentata con le vigenti previsioni pianificatorie evidenziando la coerenza con lo sviluppo sostenibile del territorio;
- in riferimento alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalla proposta di variante avrebbe dovuto valutare la frequenza e la reversibilità degli impatti, il loro carattere cumulativo nonché gli aspetti legati al consumo di suolo. In tal senso, infatti avrebbe dovuto argomentare in merito all'incremento dell'attività antropica (aumento del traffico veicolare, delle emissioni in atmosfera, produzione di rifiuti, capacità residua della rete fognaria a servizio della zona oggetto di intervento, ecc...). In merito al consumo di suolo, inevitabile per la tipologia di variante proposta, nulla è stato riferito in merito all'effettiva estensione dei parcheggi e delle aree attrezzate e delle possibili soluzioni per garantire un corretto smaltimento delle acque meteoriche.

Si fa presente che, ai sensi dell'art 5, commi p) e q) del D.Lgs. 152/2006, per i procedimenti di VAS l'Amministrazione Comunale è tenuta ad individuare distintamente l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente, **che non possono coincidere**.

È necessario, inoltre, verificare la necessità di avviare la procedura di cui all'art. 2, co. 5, della L.R. 23/2007 relativamente alla preventiva verifica di **compatibilità della variante proposta con le previsioni del Piano di Classificazione Acustica**. Qualora il Comune non sia dotato di un Piano di Classificazione Acustica si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, co. 2, della L.R. 23/2007, entro dodici mesi dall'approvazione dei criteri per la classificazione acustica, dovrà provvedere all'adozione del citato Piano sulla base di quanto previsto dal PRG vigente.

Il Comune di Fossacesia, **in qualità di Autorità Competente per la VAS**, rilascerà un provvedimento di assoggettabilità o di esclusione dalla VAS nel quale l'Ente dovrà motivare la propria scelta **alla luce dei contenuti previsti dall'All. I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 nonché delle osservazioni inviate dai soggetti con competenza ambientale** individuati nell'ambito del presente procedimento. Si ricorda, infine, quanto riportato dall'art. 11 co. 5 D.Lgs. 152/2006 in merito all'annullabilità dei provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la preventiva valutazione ambientale strategica ove prescritta.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l'Ing. Enzo Di Placido ai seguenti indirizzi: enzo.diplacido@regione.abruzzo.it – tel. 0862 364272.

Il Responsabile dell'Ufficio
V.A.S. e Supporto all'Autorità Ambientale
ING. ENZO DI PLACIDO
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

sdg

Servizio Valutazioni Ambientali
La Dirigente

Ing. Erika Galeotti